



Verbale assemblea straordinaria dei Soci del 16 Gennaio 2023

Nell'anno 2023, addì sedici del mese di Gennaio, alle ore 17.30, in Gonnosfanadiga e nella sede sociale sita in Via Ugo Foscolo, 27, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione "Io e Te Insieme", C.F. 91013820922, iscritta ne Registro Generale del Volontariato al n. 1486, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Sono presenti i signori Martis Vincenzo (Presidente), Lisci Rosa (Vicepresidente), Lisci Maria Elena, Lisci Adriana, Corsini Mario, Casti Silvana, Vacca Francesco, Demontis Giuliana, Foddi Mario, Tatti Modesto, Cabiddu Giuseppina, Saiu Barbara, Sitzia Agnese, Casti Giampiero,

Presiede l'Assemblea il Presidente Signor Martis Vincenzo nato a Gonnosfanadiga il 30/03/0947, C.F. MRTVCN47C30E085J, residente in Gonnosfanadiga, Via Silvio Pellico, 23, funge da segretario la signora Lisci Rosa nata a Gonnosfanadiga il 26/04/1956, C.F. LSCRSO56D66E085N, residente in Gonnosfanadiga, Via Campania, 14.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero dei soci presenti sono sufficienti per la validità dell'Assemblea, dichiara valida la stessa ed idonea a deliberare ed informa i soci della necessità di apportare alcune modifiche allo statuto già variato in data 23/05/2020 per adeguarlo ai rilievi sollevati dall'ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE della Regione Sardegna in merito al Procedimento di verifica finalizzato all'iscrizione nel RUNTS degli Enti iscritti nei Registri regionali di settore (art. 54 CTS e art.31 DM106/2020).

Pertanto, in particolare propone le seguenti modifiche :

1) vengono eliminati dal testo dello statuto l'acronimo "ODV" e la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE", e viene inserita all'art. 1 la clausola "La

denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'acronimo "ODV" e la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2) di inserire all'art. 1, nella prima riga, dopo costituita, la seguente dicitura, "in forma di associazione non riconosciuta";

3) All'art.2 comma 2.3 dello Statuto viene inserito il riferimento all'art. 5 del CTS, ossia "che l'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale" e nello specifico l'attività prevista dal punto a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

4) Nello stesso art. 2 comma 2.4 viene previsto lo svolgimento di una o più attività diverse di cui all'art.6 del CTS, ponendo in capo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di individuarle.

5) All'art.10.3 relativamente alla sostituzione dei consiglieri, viene cassata la dicitura "mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti.....". E viene prevista la convocazione dell'assemblea dei soci per l'elezione dei Consiglieri mancanti.

6) All'art. 21 si inserisce la dicitura "in mancanza di altri enti del terzo settore il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

Dal momento che gli articoli da adeguare e integrare risultavano molti, propone di approvare l'intero statuto così modificato.

Dopo aver dato lettura ed esaminato tutti gli articoli dello statuto aggiornato, l'Assemblea, presenti 14 votanti 14, all'unanimità, con votazione resa in forma palese per alzata di mano,

APPROVA

il seguente statuto aggiornato alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

- 1.1- E costituita in forma di associazione non riconosciuta, ai sensi del D. Lvo del 03/07/2017 n° 117, un'associazione di volontariato che assume la denominazione: "Io e Te Insieme", da ora in avanti denominata "associazione", promossa e voluta dai famigliari di persone con "disabilità cognitiva"(insufficienza mentale) d'ora in avanti dette "Persone".
- 1.2- L'associazione ha sede legale nel comune di Gonnosfanadiga (SU), via Ugo Foscolo, 27 e ha durata illimitata.
- 1.3- La denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'acronimo "ODV" e la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

- 2.1- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte alla cura della persona e della sua famiglia.
 - 2.2- Per raggiungere le sue finalità l'Associazione intende promuovere e gestire un Centro residenziale o semiresidenziale diurno per poter offrire alle persone la possibilità di incontrarsi ed essere impegnate, interagendo con le altre persone nelle attività che favoriscano la socializzazione e l'integrazione, contribuendo così a gratificare il proprio tempo e dare sollievo alla famiglia.
 - 2.3 Le attività che l'associazione esercita in via esclusiva o principale ricadono in uno o più dei settori di attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e nello specifico l'attività prevista dal punto:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
 - c)) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
 - 2.4 L'Associazione può esercitare, una o più delle attività previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice Terzo Settore, secondo i criteri e i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale;
- L'individuazione di dette attività è di competenza del Consiglio Direttivo.
- In particolare è intendimento dell'associazione:
- a)- Farsi promotrice di corsi di formazione e aggiornamento per le persone che intendono prendersi cura della persona.
 - b)- Aderire ad organizzazioni regionali e nazionali che abbiano funzione di coordinamento fra le varie associazioni che perseguano le stesse finalità.
 - c)- Fare rete con le altre organizzazioni del circondario per promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso iniziative di carattere culturale, sportive e musicali allo scopo di diffondere il messaggio dell'integrazione sociale e/o lavorativa della persona.
 - d)- Promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidali.

e)- Realizzare un centro residenziale che possa ospitare la persona quando i famigliari non possono più averne cura: "Dopo di Noi".

2.5- L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

2.6- } Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate, l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

a — stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve e lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;

b — stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;

c — amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

d — collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con università, centri di ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;

e — svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'associazione, ivi compresa l'attività editoriale;

f - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

3.1- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32 del Codice Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.

3.2- Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

3.3- Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

3.4- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione delle denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

3.5- il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.6- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte e se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

3.7- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

3.8- Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.9- L'assemblea potrà nominare soci onorari:

a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno delle attività sociali;

b) chi abbia acquisito altri meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale.

La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

4.1- Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

4.2- Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- prestare per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione;
- L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

5.1- La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2- L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante Deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

5.3- La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

5.4- I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5.5- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- l'Organo di controllo;

6.2 Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Possono essere retribuiti i membri del Collegio dei Revisori, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 7 (Assemblea)

7.1 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote sociali.

7.2 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7.3 - Le competenze dell'Assemblea:

- a)-nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b)-nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c)-approva il bilancio;
- d)-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e)- delibera sull'esclusione degli associati
- f)- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g)- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h)- delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta firmata da almeno un decimo dei soci.

7.4 - L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a)- sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b)- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c)- la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

ART. 8 (Assemblea- Convocazione e quorum)

8.1 - L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax., telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro dei soci, con preavviso di almeno dieci giorni.

8.2- L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

8.3- L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

8.4- L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga, in tal caso si può deliberare su qualunque oggetto anche se non indicato nell'ordine del giorno.

8.5- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci, in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.6- L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.7- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 9
(Assemblea- Votazioni e Verballi)

9.1- Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

9.2- Le votazioni si fanno di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.3- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, in ulteriore loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che procederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza uno o più scrutatori, anche non soci.

9.4- Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.5- Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 10
(Consiglio Direttivo- Costituzione)

10.1- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

10.2- Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire.

Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3- Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri, gli stessi verranno sostituiti alla prima assemblea utile. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio Direttivo occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

10.4- Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 del C.C. per le cause di ineleggibilità e decadenza.

10.5- L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere, con apposito regolamento, che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.

ART. 11
(Consiglio Direttivo - Compiti e funzionamento)

11.1- Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2- Il consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

11.3- In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;

b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;

c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e i limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;

d) sull'impegno dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;

f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;

g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art.2475 ter del Codice Civile.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri.

La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni, in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

ART. 12 (Presidente)

12.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

12.2 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; nei casi di necessità e urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.3 Il vice presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.4 In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni, in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART. 13 (Organi di controllo)

-L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

- I componenti d'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

- Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

-L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

-Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

-I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15

(Patrimonio)

-Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

-Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunquedenominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori.

ART. 16

(Risorse economiche)

-L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

-Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 18

(Libri contabili e sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di

amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, secondo le disposizioni del D. L.vo 117/17.

In mancanza di altri enti del terzo settore il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

L'assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il
Presidentedichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.30 dello stesso giorno
dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Lisci Rosa

Martis Vincenzo

Lisci Rosa

Martis Vincenzo